



LEGGE 20 maggio 1985 n. 62

(pubblicata il 30 maggio 1985)

Provvedimenti straordinari in materia pensionistica.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 maggio 1985.

Art. 1

I lavoratori posti in mobilità ai sensi della Legge 28/3/84 n. 36 e successive modifiche che al termine del periodo di diritto all'Indennità Economica Speciale non abbiano avuto un adeguato collocamento e che, nel periodo di validità della presente legge, abbiano un'età non inferiore a 60 anni ed abbiano subito una riduzione della capacità di guadagno di almeno il 40%, hanno diritto alla pensione per invalidità, concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 13 della **Legge 11 Febbraio 1983 n.15**, quando risultino per loro accreditati almeno 10 anni di contributi, pari a 2160 contributi giornalieri.

Art. 2

La domanda per ottenere la pensione di cui all'art. 1 va presentata entro il termine perentorio del 31 Dicembre 1985.

Art. 3

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 maggio 1985/1684 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Enzo Colombini - Severino Tura

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI